COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2011

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ENRICO LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

La Loggia Enrico, *Presidente* 3

Audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42 *(ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera)***:**

La Loggia Enrico, *Presidente* . 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16

Barbolini Giuliano (PD) 5, 8

PAG.

Causi Marco (PD) 10

Franco Paolo (LNP) 7, 13

Lanzillotta Linda (Misto-ApI) 4, 7, 11

Lilli Anna, *Direttore della Direzione normativa e contenzioso dell'Agenzia del demanio* 11

Prato Maurizio, *Direttore dell'Agenzia del demanio* 3, 4, 5, 10, 11, 13

Stradiotto Marco (PD) 8, 13

ALLEGATO: Documentazione consegnata dal direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato 17

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO LA LOGGIA

La seduta comincia alle 20,05.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, l'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio, Maurizio Prato, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Ringrazio molto il dottor Prato, ma anche la delegazione che lo accompagna, la dottoressa Anna Lilli, l'ingegner Paolo Maranca, il dottor Edoardo Maggini e la dottoressa Paola Cambria.

Do la parola al dottor Prato per lo svolgimento della relazione.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Grazie a lei, presidente, e buonasera a tutti. Ho inviato questa mattina un breve documento, scarno anche perché i tempi non sono stati ampi, ma che credo contenga la sintesi del lavoro svolto.

Non scorrerei le prime pagine, che sono un riepilogo della normativa, la quale è stata emanata da voi e, quindi, vi è ben nota. Richiamo soltanto la modifica dell'articolo 4 del decreto legge n. 70, che è in fase di conversione, perché ha apportato una modifica che può avere una rilevanza per quanto riguarda l'esclusione che era prevista dal decreto legislativo n. 85 dei protocolli sottoscritti con gli enti territoriali.

Passo direttamente al ruolo dell'Agenzia e a ciò che essa ha compiuto in adempimento alle previsioni del decreto legislativo.

L'Agenzia è stata chiamata a svolgere l'attività di individuazione dei beni da escludere dal potenziale trasferimento, in quanto utilizzati dalle amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, all'identificazione ai fini dell'emanazione dei DPCM di attribuzione dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile gestito dall'Agenzia del demanio potenzialmente trasferibili agli enti territoriali, a gestire le richieste da parte degli enti territoriali dei beni oggetto di potenziale trasferimento e a concorrere con il Ministero per i beni e le attività culturali per le procedure di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85 relativo ai beni del patrimonio culturale.

Successivamente l'Agenzia si troverà impegnata nella gestione del cosiddetto « patrimonio vincolato », che verrà alla

stessa affidato, provvedendo alla valorizzazione e all'alienazione dello stesso d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa, nella definizione dei contenuti dei DPCM da emanarsi con cadenza biennale relativamente ai beni rimasti inoptati dagli enti territoriali e a quelli eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

Poiché una parte dei trasferimenti è su base volontaria, non è possibile quantificare in via preventiva da un punto di vista numerico e qualitativo i beni di proprietà dello Stato che saranno concretamente interessati dall'operazione di trasferimento e, ovviamente, neanche quelli che in via residuale potranno rimanere in capo all'Agenzia.

L'oggetto delle disposizioni normative del decreto legislativo consiste, come riferito, nell'individuazione delle tipologie dei beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni a esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, rinviando l'esatta ricognizione ad appositi DPCM.

La prima categoria è costituita dai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato assegnati in uso governativo alle amministrazioni statali e agli enti pubblici. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive attività istituzionali alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici destinatari di immobili dello Stato in uso governativo e alle agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, ponendo a carico dei medesimi l'onere di comunicare all'Agenzia del demanio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo la lista dei beni di cui richiedono l'esclusione.

In relazione a tali beni, stante la stringente tempistica, l'Agenzia ha reso accessibile alle amministrazioni, a far data dal 28 luglio 2010, un mese dopo l'emanazione del decreto legislativo, un apposito portale informatico, denominato U.GOV, dedicato alla raccolta delle informazioni richieste.

Decorso il termine di 90 giorni previsto dal decreto legislativo per la comunicazione da parte delle amministrazioni, l'Agenzia ha, quindi, provveduto a redigere gli elenchi degli immobili esclusi dalle procedure di trasferimento trasmessi nell'ottobre e novembre 2010 al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro per la semplificazione normativa ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza unificata.

La Conferenza unificata, nel corso della seduta del 18 novembre 2010, ha chiesto informazioni ulteriori, che l'Agenzia del demanio ha fornito, inviando al Ministero dell'economia e delle finanze gli elenchi integrati con tutte le informazioni aggiuntive richieste.

L'Agenzia del demanio ha prestato, altresì, la massima collaborazione partecipando su invito ad alcune sedute del tavolo tecnico istituito dalla Conferenza unificata e ponendo in evidenza, peraltro, che l'elenco dei beni esclusi dal federalismo in quanto utilizzati dalle amministrazioni per le proprie finalità istituzionali può essere oggetto, ai sensi del decreto legislativo n. 85, di modifiche e integrazioni anche in corso d'opera.

Risulta, peraltro, che nella seduta del 18 maggio 2011 la Conferenza unificata non ha raggiunto l'intesa, esprimendo parere negativo sul decreto e sull'elenco a esso allegato contenente i beni esclusi. C'è stata un'ulteriore seduta, di cui però non conosco l'esito, il 16 giugno.

LINDA LANZILLOTTA. Non viene invitato alla Conferenza in cui si discute questo decreto? È una procedura singolare.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Siamo stati invitati un paio di volte a riunioni preventive del tavolo tecnico, ma non partecipiamo.

PRESIDENTE. Posso affermare, credo anche a nome dell'onorevole Lanzillotta,

avendo svolto lo stesso lavoro per diversi anni negli anni scorsi, che ciò è assolutamente previsto e possibile. Se non è accaduto, è stato per scelta e non per impedimento normativo.

A questo punto, ci incuriosirà ancora di più conoscere le motivazioni. Speriamo di averle quanto prima.

GIULIANO BARBOLINI. L'elenco dei beni è consultabile sul sito dell'Agenzia, ovviamente.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Credo che sia fatto anche abbastanza bene e che sia consultabile in modo piuttosto semplice con tutte le informazioni che contiene. È disponibile da un anno.

A pagina 10 del documento ci sono alcune tabelle che riepilogano in termini numerici e di valore gli immobili sottratti al trasferimento secondo la distribuzione sul territorio nazionale, con indicazione del numero degli immobili per regioni e del valore corrispondente.

Questi dati si riferiscono al numero dei beni di cui è stata richiesta l'esclusione del trasferimento da parte delle amministrazioni e costituiscono il 77 per cento del totale complessivo dei beni che risultano a oggi all'Agenzia essere assegnati in uso governativo. Per il restante 23 per cento di beni le amministrazioni stanno ancora completando le attività di verifica in ordine a quelli ritenuti utili ai fini istituzionali.

Sul valore inventariale nella tabella di destra è bene fare una precisazione, perché parliamo di oltre 10 miliardi. Il riferimento è il valore storico inventariale, cioè il valore storico risultante dal conto patrimoniale dello Stato che viene indicizzato con indici ISTAT. Non è il valore di mercato.

L'altra categoria è quella dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato potenzialmente trasferibili. Con riferimento a questi beni, per la parte gestita dall'Agenzia del demanio, da trasferirsi alle regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, si è proceduto alla redazione dell'elenco dei beni appartenenti alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, ossia altri beni immobili dello Stato ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento.

Detto elenco è stato inoltrato al competente Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010 in vista dell'emanazione del DPCM, che era previsto per il 23 dicembre 2010.

Pur non essendo specificatamente previsto dalla norma, l'Agenzia ha provveduto fin dal luglio 2010 a pubblicare sul proprio sito Internet l'elenco dei beni in oggetto per agevolarne l'esame da parte di tutti gli enti territoriali.

Al fine di facilitare la presentazione da parte degli stessi enti delle domande di attribuzione dei beni, l'Agenzia ha, altresì, predisposto un apposito applicativo informatico che consentirà agli stessi di inoltrare per via telematica le istanze relative ai beni immobili di proprio interesse.

Nel gennaio di quest'anno l'Agenzia ha formalmente comunicato tale possibile modalità a tutti gli enti territoriali interessati, 2.848 tra comuni, province e regioni.

A seguito dell'ordinaria attività di gestione del patrimonio svolta dall'Agenzia nelle more della pubblicazione dei DPCM, nonché dell'interlocuzione intervenuta con gli enti locali, con l'ANCI e con le pubbliche amministrazioni, il suddetto elenco è stato periodicamente aggiornato. In particolare, a oggi sono stati effettuati nel 2011 cinque aggiornamenti, a febbraio, a marzo, ad aprile, a maggio e a giugno, dei quali si è data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché pubblicità sul suddetto sito Internet dell'Agenzia.

Nello specifico, tali aggiornamenti hanno determinato le seguenti modifiche: inserimento di nuovi immobili assunti nella consistenza del patrimonio dello Stato; inserimento di immobili per i quali le amministrazioni dello Stato non hanno confermato l'utilizzo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; inserimento di porzioni di più ampi compendi

assegnati in uso governativo non necessari alle amministrazioni dello Stato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali; inserimento degli immobili trasferiti al patrimonio dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge n. 63 del 2002 recentemente riacquisiti in proprietà allo Stato a seguito del decreto dell'ottobre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze; eliminazione degli immobili dichiarati di interesse storico-artistico da parte del Ministero per i beni e le attività culturali; eliminazione degli immobili il cui processo di vendita, avviato prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 85, si è concluso positivamente.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa l'elenco degli immobili suscettibili di trasferimento elaborato dall'Agenzia del demanio. All'Agenzia del demanio non sono pervenute richieste di chiarimenti o modifiche. Risulta che nella Conferenza della seduta del 5 maggio 2011 non sia stata ancora conseguita l'intesa con decorrenza dei termini dalla medesima data. Su questa parte dei beni del patrimonio noi non abbiamo avuto alcuna richiesta di chiarimenti o integrazioni dal novembre dell'anno scorso.

Nella tabella di pagina 14 vengono riepilogati i numeri e i valori di questo segmento del patrimonio, cioè dei beni trasferibili. I valori sono sempre quelli valori inventariali, come ho prima specificato.

Una specifica trattazione merita la categoria dei beni del patrimonio culturale. Infatti, come più volte ricordato, l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 esclude dalla procedura di trasferimento tale categoria di beni, ma prevede al comma 5 del medesimo articolo una deroga temporanea, unitamente a una particolare procedura di trasferimento da realizzarsi attraverso la sottoscrizione degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di attivare concretamente la procedura prevista dalla norma, riguardante una tipologia di beni di particolare significatività per molti enti territoriali, in data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Ministero per i beni culturali e l'Agenzia del demanio avente a oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al citato articolo 5, comma 5.

Per garantire un'omogenea e coordinata attuazione delle procedure previste il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato specifiche istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 18 maggio 2011. A oggi sono stati già formalmente costituiti o avviati alla formale costituzione tavoli tecnici presso tutte le direzioni regionali del Ministero dei beni culturali.

Svolgo ora un cenno sugli altri beni oggetto del decreto legislativo, ma non in gestione all'Agenzia. Mi riferisco al demanio marittimo: dal momento che il decreto legislativo n. 85 stabilisce già a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni rientranti in tale tipologia, ne consegue che il DPCM di cui all'articolo 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione, in quanto utilizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero da altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a trasmettere l'elenco dei suddetti beni.

Venendo al demanio idrico, anche per tale fattispecie il decreto legislativo stabilisce a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni. Pertanto, il DPCM di cui all'articolo 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione sulla base degli elenchi predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Sono oggetto, inoltre, di trasferimento gli aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile e statale e le relative pertinenze diversi da quelli di interesse nazionale

sulla base degli elenchi che saranno predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Passando ai beni in uso al Ministero della difesa, per tale fattispecie il legislatore ha previsto che siano suscettibili di trasferimento i beni non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale non inseriti in specifiche procedure, programmi e progetti di valorizzazione secondo la normativa vigente.

A tale proposito, il Ministero della difesa ha trasmesso un primo elenco di beni ritenuti ancora necessari alle proprie attività istituzionali, nonché un altro elenco relativo ai beni immobili non più utili alle proprie necessità. Per gli alloggi di servizio l'amministrazione militare ha, invece, comunicato che sono ancora in corso le relative verifiche.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

LINDA LANZILLOTTA. Vorrei capire alcune questioni, cominciando dalla fine e, quindi, dalle ultime indicazioni che ha citato.

Per quanto riguarda il Ministero della difesa si tratta di altri beni rispetto a quelli che vanno nella parte di Difesa S.p.A. al finanziamento delle attività della difesa ? Come sono ripartiti e classificati ? C'è una valutazione di queste tipologie ? Sono beni che rimangono in uso o beni che vanno alla Difesa Spa per il finanziamento delle funzioni della difesa ?

Inoltre, poiché lei parlava per gli aeroporti regionali di elenchi che saranno predisposti, non ricordo se c'è un termine. Ci sono informazioni su questa questione ?

Sui beni del demanio vero e proprio mi sembra che ci sia una situazione di stallo. Volevo capire se l'elenco numerico e di valore nella tabella a pagina 10 si riferisce ai beni in uso istituzionale. Questo valore patrimoniale ha un rendimento ? Le amministrazioni quanto pagano, anche figurativamente, sul loro bilancio ? Ricordo che c'erano state alcune leggi finanziarie, in particolare quelle seguite dal sottosegretario Giarda, che avevano ipotizzato un valore da iscrivere in bilancio in relazione alle superfici occupate. Naturalmente esse dovrebbero dare un rendimento al demanio e costituire un onere per le singole amministrazioni, anche per disincentivare un abuso. Chiedo quale sia la situazione.

Inoltre, qual è la metodologia per superare questa situazione di stallo ? Ci sono confronti con le amministrazioni ? La sensazione è che le stesse regioni e gli stessi enti locali non diano l'intesa perché non conoscono neppure la realtà. Si è ipotizzata una metodologia di avanzamento *in progress* o di approvazione per lotti, in modo da non tenere tutto bloccato, sia per la parte di attribuzione definitiva dei beni di pertinenza dello Stato, sia, via via, per tutti gli altri ? Avete ipotizzato un metodo di lavoro che superi questo blocco, che mi sembra ormai duri da alcuni mesi ?

PRESIDENTE. Faremo rispondere il dottor Prato alla fine di tutti gli interventi. Per la parte che non riguarda direttamente l'Agenzia del demanio, come i nostri ospiti hanno giustamente scritto nella loro relazione, penso che noi potremmo farci carico, come Commissione, di chiedere tanto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a quello difesa e quello per i beni e le attività culturali lo stato d'attuazione rispetto ai rispettivi beni immobili e alle loro parti di demanio. Se la Commissione è d'accordo, avanzerei una richiesta in questo senso. Mi sembra più che giusto e doveroso.

PAOLO FRANCO. Pongo tre domande, cercando di essere conciso.

È scritto chiaramente, come sappiamo, che una parte dei trasferimenti è su base volontaria e che, quindi, dovranno essere identificati gli enti locali che faranno richiesta effettivamente di questi beni. Questa è la prima fase, quella logica prevista nel decreto: identificati i beni al

netto di quelli che non sono trasferibili, si avanza comunicazione e richiesta di attribuzione.

Siamo pronti poi alla seconda fase – non so quando inizierà, non ricordo i termini – nel momento in cui proprio di spontanea volontà degli enti locali, una volta ultimato questo processo, potrà essere effettuata la segnalazione, indicando che il dato bene non è entrato nell'elenco ma ad avviso di un ente potrebbe esserlo, a seguito di un progetto? Siamo disponibili e organizzati per affrontare eventualmente la seconda fase?

Sapevamo, introducendo questa seconda possibilità da parte degli enti locali, che era necessaria perché questo processo non è indubbiamente semplice e non si esaurisce in un colpo solo di decreti e di esami, che si sarebbero verificate simili situazioni. Vorrei una considerazione su ciò che succederà dopo.

Inoltre, nello stato di attuazione, a pagina 12, si scrive dell'« eliminazione degli immobili il cui processo di vendita, avviato prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 85, si è concluso positivamente ». Vorrei un chiarimento su che cosa significhi concretamente il fatto di essersi concluso positivamente.

Infine, noto che il parere negativo della Conferenza unificata sul decreto del direttore recante l'elenco dei beni sottratti al trasferimento – vorrei anche il suo parere; domani avremo modo di avere l'interpretazione autentica – potrebbe essere dovuto al fatto che si identificano alcune esclusioni nell'inserimento con motivazioni non adeguate. All'interno di questo tema qual è la responsabilità dell'Agenzia del demanio nel compiere le valutazioni sull'adeguatezza delle richieste di esclusioni? Alla fine, il nodo al pettine sarà proprio quello.

Queste sono le tre domande. Rivolgendomi al presidente – l'avevo già letto, ma l'ho ritrovato nella relazione – osservo che le regioni a statuto speciale quando non hanno diritto, vogliono averlo e quando hanno diritto, non lo vogliono. Il direttore ha evidenziato il problema degli elenchi pubblicati dal Ministero della difesa riguardanti gli immobili ubicati in Sicilia e oggetto di una successiva dismissione.

PRESIDENTE. Senatore Franco, io condivido perfettamente e lei lo sa. Peraltro, so che per le regioni a statuto speciale le procedure sono particolarmente lente e non agili. Credo che sia stato emanato un decreto legislativo, anzi due, per la Sicilia. Magari nel frattempo si sarà risolto anche quel problema. Controlleremo.

MARCO STRADIOTTO. Ringrazio il dottor Prato e i suoi collaboratori per la relazione.

Sul patrimonio disponibile il primo elenco trattava 18.959 beni con un valore a libro, ossia il valore di inventario per lo Stato, di 3 miliardi 219 milioni. Guardando la tabella a pagina 14, vedo che i beni sono diventati 11.860 e il valore a libro 2 miliardi e 312 milioni. Volevo capire se stiamo confrontando gli stessi numeri.

Non mi trovo più quando vado a pagina 10 e vedo sia il numero dei beni sottratti, sia il valore. Mi trovo con dati che non mi corrispondono. Non trovo la differenza fra i 18.000 beni con gli 11.000 e neanche sul valore, perché trovo 10 miliardi, quando in teoria dovrebbero essere 3. Voglio capire se stiamo parlando della stessa questione o di due questioni diverse. Vorrei chiedere che mi venisse spiegato il miliardo di differenza a quanti beni si riferisce e dove essi sono ubicati.

Passo alla seconda domanda. Sono arrivato tardi e mi scuso, perché probabilmente è stato detto, ma non ho capito, leggendo velocemente, la questione del demanio marittimo e del demanio idrico. Che fine farà? Dipende da voi? In teoria il Governo ha tutti gli elementi per potersene occupare?

GIULIANO BARBOLINI. Ringrazio anch'io il dottor Prato e tutta i collaboratori dell'Agenzia perché il materiale che ci è

stato fornito è sicuramente prezioso per una valutazione e un monitoraggio dell'andamento.

Può darsi che la Conferenza di domani determini uno sblocco o una modifica rispetto alle considerazioni che adesso svolgerò, tuttavia mi pare che allo stato di questa sera noi rischiamo una situazione, al di là del lavoro che è stato svolto, sostanzialmente di stallo, che può avere molte ragioni.

Provo a esprimerne una. È una risposta che do a me stesso. Coi numeri non sono un granché, quindi posso sbagliare, ma ho eseguito un conto approssimativo.

Pensando alla mia regione, l'Emilia-Romagna, ho visto 915 immobili suscettibili di trasferimento, con valore inventariale, come ci avete spiegato, di 167 milioni circa. Vedo l'elenco dei beni sottratti, perché in uso, che sono oltre 200 e valgono oltre 500 milioni.

Deduco che ciò che figura nell'elenco dei beni trasferibili può anche essere per gran parte – potrei citare con sicurezza quelli che riguardano il comune di Modena, perché li conosco – costituito da beni che si trasferiscono per fare un dispetto. È una battuta, ovviamente.

Di fronte a questa situazione – mi aggrego alle domande che sono state anticipate – chi è che interviene? Eventualmente questa Commissione può intervenire a monitorare o c'è qualcuno che può farlo per conto nostro e riferirci che effettivamente tutto ciò che è stato ritenuto non trasferibile corrisponde effettivamente a una necessità sostanziale? Immagino che ci siano dentro anche gli immobili che il demanio vorrà usare per i ministeri che devono essere trasferiti. Mi rivolgo al collega Franco; immagino che ci saranno dentro anche questi, ma, a parte queste celie, esiste una possibilità di entrare nel merito di decisioni o di atteggiamenti che non siano del tipo per cui si tende momentaneamente a tenersi i propri beni da parte delle amministrazioni?

Inoltre, per il *progress*, per evitare che lo stallo perduri indefinitamente a prescindere dal lavoro che è stato svolto, dal censimento e dall'adempimento corretto delle scadenze formali previste, per interlocutori come il Ministero per i beni e le attività culturali e i tavoli regionali attivati c'è un principio di trasparenza? Non per andare a discutere ciò che ovviamente non ci compete, ma per conoscere e per semplicemente sapere che non si tratti di situazioni che si mettono su binari che poi non arrivano da nessuna parte.

Ancor di più si pone il tema del rapporto con la Difesa. Nell'anno che è intervenuto un progresso avrebbe dovuto essere compiuto in termini se non altro di ricognizione, di valutazione. Immagino che l'Agenzia ci risponderà che non è compito suo e lo capisco bene, però forse c'è una smagliatura nella filiera del procedimento. Il rischio è che la vischiosità di alcuni passaggi determini un risultato per cui non si muove nulla o si muovono soltanto le situazioni che in realtà non è particolarmente importante che vengano affrontate.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Barbolini. Credo che uno dei risultati di questa iniziativa che stiamo assumendo sia proprio quello di verificare quali sono le smagliature che abbiamo lasciato nel nostro lavoro. Questo era il primo decreto, ma probabilmente avremmo potuto anche inserire una norma su chi valuta, perché è ovvio che, se si chiede a chiunque, per esempio al signor Rossi, se un bene gli serve, lui risponderà di sì, mentre intanto ci riflette su. È un esempio banale, ma credo che sia facilmente comprensibile il senso della mia affermazione.

È probabile che noi cominciamo – adesso chiediamo alle singole amministrazioni, che sicuramente ci daranno una risposta – a segnare alcuni punti che, al termine di questa verifica sullo stato di attuazione del federalismo, dovranno essere oggetto di una nostra iniziativa per rilevare ciò che eventualmente manca, perché tutto il meccanismo fun-

zioni ancora meglio di come sinora l'abbiamo immaginato. È proprio questo il senso.

MARCO CAUSI. Nell'associarmi anch'io ai ringraziamenti al dottor Prato e ai suoi collaboratori non ripeto considerazioni già svolte, con cui concordo.

Volevo chiedere, invece, all'Agenzia che impressione ha avuto nell'interlocuzione con gli enti locali, anche soltanto a livello tecnico? Dato che il decreto prevede uno o più decreti, previa intesa, vi si potrebbe offrire la possibilità di partire con un primo decreto ancora non conclusivo dell'intera procedura, in modo almeno da partire o anche su questo punto si oppone un pregiudizio?

Con la norma che giustamente il dottor Prato ci ha ricordato, che è stata inserita nel cosiddetto decreto sviluppo, entrano in questa procedura anche i beni che erano oggetto di specifici accordi o intese di valorizzazione previgenti rispetto al decreto n. 85. Qual è l'entità, la dimensione di questo nuovo perimetro? Avete un'idea di quanti beni in più a questo punto entrino in questa procedura?

In terzo luogo, il Ministero della difesa, se ho capito bene, ha ottemperato alla previsione che entro un anno avrebbe dato a sua volta una lista di beni. Può confermarlo?

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Il decreto legislativo prevede che il DPCM relativo ai beni della Difesa sia emanato su proposta del Ministro della difesa e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. È autonomo.

MARCO CAUSI. Quindi il Ministero della difesa ha trasferito alcuni beni al Ministero dell'economia e delle finanze, ma voi non lo sapete. Volevo chiedere se anche in quel caso aveste un'idea del perimetro.

Infine, vengo alla vicenda beni culturali. So, anche per conoscenza diretta, che si sono mosse diverse località con diversi sindaci. Ringrazio ancora il dottor Prato e i suoi uffici per aver seguito alcune questioni importanti. Che valutazione date del processo sul versante dei beni culturali e che suggerimenti potete darci per stimolare il processo anche su questo versante?

PRESIDENTE. Credo che sulla difesa sia in corso o in via di definizione un decreto legislativo.

MARCO CAUSI. Chiedo scusa, presidente. Prima che me ne dimentichi, lascio agli atti – non è il dottor Prato che mi deve rispondere – la questione dei porti di rilevanza nazionale e internazionale, ricordando che, sulla base anche di una indicazione da parte degli uffici del Parlamento, dobbiamo proporre al Governo di inserire sul primo veicolo disponibile una piccola modifica che chiarisca il comma 6 dell'articolo 5 del decreto.

PRESIDENTE. Do la parola al dottor Prato per la replica.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. L'onorevole Lanzillotta mi chiede quali sono gli altri beni della Difesa. La risposta è quella che ho già dato. C'è stato un primo elenco comunicato con una riserva sugli alloggi, ma mi permetto di richiamare il contenuto dell'articolo 5, il quale, oltre a prevedere un percorso autonomo da parte del Ministero della difesa, che quindi non si interseca con l'Agenzia del demanio, stabilisce che alla fine comunque sarà sempre l'Agenzia responsabile di tutto.

Lo do per scontato, anche se ritengo, se mi si consente un piccolo sfogo, che, se c'è stata una struttura, e lo posso testimoniare, che in fase propedeutica di elaborazione del decreto legislativo e in fase attuativa ha messo tutte le risorse disponibili per realizzare tutto ciò che doveva è stata l'Agenzia del demanio. Lo affermo non per me, ma per i miei collaboratori e per la struttura. Poi ogni volta che succede un problema la responsabilità è nostra, ma ci siamo abituati.

Chiedo scusa per l'inciso. L'articolo prevede l'individuazione dei beni trasferiti della Difesa su proposta del Ministero della difesa e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, facendo salvi quelli oggetto di programmi di valorizzazione e di dismissione previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, quello che ha riseparato l'unione tra Difesa e Agenzia del demanio.

Prima del decreto n. 112, infatti, i beni non più utili per la difesa dovevano essere restituiti all'Agenzia del demanio, che avviava i processi di dismissione. Con il decreto n. 112 si è separato di nuovo questo percorso, consolidato dalla legge n. 244 del 2007, che riguarda la dismissione degli alloggi, e dalla legge n. 191 del 2009, che riguarda l'istituzione di Difesa servizi S.p.A. Solo il Ministero della difesa può, dunque, riferire esattamente il dato.

Per quanto riguarda il valore inventariale e il fatto se i beni abbiano un rendimento virtuale, non figura tale voce sul conto patrimoniale dello Stato. Vi è indicato quello che era il valore storico indicizzato secondo gli indici ISTAT. Come parametro di riferimento per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, in base a una norma di legge, l'Agenzia del demanio semestralmente elabora i valori sul sito *web*, ma non sono nel conto generale del patrimonio e sono elaborati con i riferimenti ai dati dell'Osservatorio immobiliare. Sono la base per la Ragioneria per conteggiare le percentuali – mi pare che siano l'1 e il 2 per cento – per il plafonamento dei costi di manutenzione delle amministrazioni. Non esiste un rendimento figurativo. Non esiste assolutamente.

LINDA LANZILLOTTA. Nella finanziaria del 2000 era prevista una percentuale di iscrizione nella spesa corrente dei ministeri del rendimento teorico delle superfici occupate. Ciò aveva una doppia funzione, di contenimento della spesa e di contenimento dell'uso superfluo delle superfici. A me non risulta che questa norma sia stata abrogata.

ANNA LILLI, *Direttore della Direzione normativa e contenzioso dell'Agenzia del demanio*. No, infatti. È stata anche reiterata nel 2005.

LINDA LANZILLOTTA. Però è inapplicata ?

ANNA LILLI, *Direttore della Direzione normativa e contenzioso dell'Agenzia del demanio*. La Ragioneria ha calcolato con una circolare 10.000 euro al metro quadro annui e li dovrebbe trattenere, in attesa che divenisse operativo il valore di mercato. Ha attuato 10-15.000 euro al metro quadro annui, che dovrebbe detrarre ogni anno al momento in cui assegna a ogni amministrazione le spese per pagare il funzionamento, tra cui le spese per le locazioni passive. È una posta figurativa che riguarda l'uso dei beni dello Stato. È tutto figurativo.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Non mi è mai capitato in questi tre anni di conoscere queste situazioni. Ho l'impressione che sia una *fictio*, ma non l'ho mai vista, né ho avuto comunicazione da parte delle amministrazioni. Può darsi che esista questa partita di giro.

PRESIDENTE. Anche questo tema può essere oggetto di una nostra specifica richiesta alla Ragioneria, in maniera tale che ci dia una spiegazione puntuale. Ci sarà sicuramente un'utilizzazione e ci saranno anche probabilmente introiti. Se i beni sono ceduti in locazione, ci saranno anche spese di manutenzione che vanno a essere detratte rispetto all'utile presunto.

Ci devono essere dati in più. Se non li avete voi, sicuramente li avrà la Ragioneria.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. C'era anche un'altra norma che prevedeva l'apertura di capitoli per le manutenzioni, per le locazioni passive e via elencando. Si sono compiuti, a mio avviso, divagando brevemente, passi in avanti molto importanti. Con la finanzia-

ria del 2010 il comma 222 rappresenta un punto di svolta importante nel rigore delle amministrazioni, con il ruolo del conduttore unico.

Dal 1º gennaio 2011 le amministrazioni non possono più stipulare contratti di locazione passiva. Abbiamo ultimato la ricognizione e adesso andremo a vedere perché parte degli immobili non è coperta da contratti. È un punto significativo e soprattutto realizza il plafonamento della spesa.

Il passo successivo, quello della riduzione della spesa, è un'operazione necessaria. Parliamo di amministrazioni dello Stato che da 150 anni, se va bene, e alcune anche da prima, gestiscono i beni che occupano come proprietari. Non c'è un discorso di diritto di uso. Ogni amministrazione si ritiene proprietaria di questi immobili. Pensare di instaurare improvvisamente un processo virtuoso e responsabile delle amministrazioni è quello che si sta cercando di fare, lo si è fatto con alcune norme secondo me significative, però probabilmente occorre uno sforzo in più.

Per esempio, io ricordo che non ci sono gli standard per l'occupazione degli immobili pubblici. Il decreto ministeriale del 2002 è durato l'*espace d'un matin*, perché dopo sei mesi è stato abrogato, ma comunque fornisce alcuni parametri di riferimento. Non è semplice andare, per esempio, nelle sedi dei ministeri e chiedere quante sono le sale riunioni e quanti sono i metri quadri, però, se ci fossero standard perlomeno sulla pluralità degli uffici, sarebbe già un passo importante.

Un altro passo potrebbe essere quello di una norma incentivante. C'è poco da fare, il comportamento virtuoso va stimolato. Alle amministrazioni si può promettere che, a fronte degli spazi che riducono con piani di razionalizzazione – noi ne stiamo elaborando diversi con le amministrazioni che si sono prestate – parte del risparmio verrà riaccreditato sui capitoli di bilancio che indicano. Questo, secondo me, può essere uno stimolo.

Rimane il tema di fondo se lo Stato debba rimanere proprietario di tutti gli immobili in uso alle amministrazioni. È una tematica che riguarda il Ministro dell'economia e delle finanze, col quale se ne è parlato più volte. È un tema di fondo.

Sulle locazioni passive si è trovata una limitazione. Ci sono norme che, per esempio, vietano all'Agenzia del demanio di prendere in considerazione proposte da parte delle amministrazioni di nuove sedi qualora non siano confortate dal quadro esigenziale, che deve essere esaminato e congruito dall'Agenzia, e soprattutto qualora la nuova soluzione sia più onerosa rispetto alla vecchia. Nella direttiva che ha emanato il Ministro è previsto che noi non dobbiamo prendere neanche in considerazione queste situazioni, ma da qui ad andare a ridurre il percorso è sicuramente difficile.

Come si supera la situazione di stallo? Francamente non lo so, onorevole Barbolini, ma procedere per lotti mi sembra utile. Le poche volte in cui abbiamo partecipato ai tavoli – mi pare che in una di queste riunioni anche il Ministro Calderoli si fosse convinto di ciò – abbiamo domandato perché intanto non si proceda.

Il decreto legislativo come struttura prevede una possibilità di aggiornamento e di rettifica. Intanto si può partire e poi se ci sono elementi in più o in meno si vedrà. Mi sembrerebbe la soluzione più lineare.

Non so quali siano i motivi effettivi della Conferenza unificata, non so sia una questione di tipo politico o di tipo tecnico. Se è di tipo politico, non mi riguarda, ma se è di tipo tecnico e se ci chiedono precisazioni, come in alcuni casi hanno fatto, noi le forniamo. Una volta fornite, si dovrebbe poi procedere.

Il senatore Franco chiede se dovranno essere identificati gli enti che faranno richiesta. Noi siamo pronti per l'attuazione. Sul sito dell'Agenzia abbiamo anche indicato un facsimile di domanda con quelle che, secondo noi, desumendole dal testo della legge, possono essere le

motivazioni che gli enti territoriali devono addurre per richiedere l'assegnazione del bene. C'è proprio una modulistica.

Mi pare che dopo la pubblicazione del DPCM ci siano 60 giorni di tempo per gli enti territoriali per presentare la richiesta. Noi siamo in grado di espletarla in tempi rapidi, ma poi occorrerà un altro DPCM di convalida.

A pagina 12 si cita l'eliminazione degli immobili per i quali si è concluso il processo positivamente. Significa che abbiamo venduto e incassato.

PAOLO FRANCO. Se non avete ancora venduto con un atto ufficiale e con offerte che girano, il processo non viene ritenuto concluso, dunque. La linea di confine è rappresentata dal fatto che si è venduto, ossia che si è andati dal notaio, dal rogito notarile. Fino a un'ora prima il bene che non ha avuto il rogito notarile è disponibile.

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Fanno eccezione i protocolli, senatore. Noi abbiamo sospeso per diversi mesi, anche in base alle previsioni che avevamo elaborato, la pubblicazione, proprio nell'incertezza di conoscere l'andamento del federalismo. Sembrava che l'Agenzia avesse accelerato le vendite, ma le abbiamo sospese.

Per quelle dei protocolli questa è l'attuazione e adesso dovremo vedere. Proprio domani avremo una riunione con il comune di Bologna, perché c'è un protocollo sottoscritto e in parte attuato.

MARCO STRADIOTTO. Ho difficoltà a capire la situazione per i beni che erano nel primo elenco e per cui i comuni si sarebbero trovati a dover pagare, mentre, se avessero aspettato, sarebbero arrivati ad averli a costo zero fino a quando non li avessero valorizzati: si tratta di una condizione molto diversa.

Ciò ha creato problemi. Nel Veneto, maggioranza e opposizione su queste questioni si divertono accusandosi di aver sbagliato perché avrebbero fatto meglio ad aspettare. Credo che, a ruoli invertiti, col senatore Franco conosciamo alcune situazioni.

Le amministrazioni che avevano iniziato il percorso di acquisizione si sono trovate a metà in una situazione in cui, per assurdo, se avessero aspettato, quel bene sarebbe stato loro trasferito senza dover spendere nulla. Stiamo parlando di beni che non verranno valorizzati e che magari l'amministrazione ha intenzione di tenersi, perché, se vengono valorizzati, sappiamo che a quel punto il 75 per cento resta a bilancio del comune per la riduzione del debito e il 25 per cento viene inviato allo Stato per la riduzione del debito statale. Questa è la problematica.

PAOLO FRANCO. Mi permetto di aggiungere un elemento. Il collega Stradiotto parlava di metà percorso. La mia domanda è la seguente. Il protocollo è un atto giuridico che impegna le parti. Il rogito seguirà le regole indicate nel protocollo. Non è il rogito il punto centrale, ma il momento in cui è stato stipulato un protocollo. Mi chiarisce questo aspetto?

MAURIZIO PRATO, *Direttore dell'Agenzia del demanio*. Ai protocolli non stiamo dando attuazione, se non nei casi, che peraltro sono pochi – Bologna è un caso a sé – in cui l'ente territoriale e tutti gli enti di governo hanno espresso parere favorevole. Questo è il punto.

Ci sono state posizioni diversificate da parte degli enti territoriali sui protocolli sottoscritti. Alcuni, ma non sono la maggioranza, hanno affermato che c'è un diritto sopravvenuto e che, quindi, si svincolano dal protocollo. Su questo sono assolutamente d'accordo. È intervenuta la legge, che ha chiarito col famoso *ius superveniens*: se l'ente avesse saputo, nel momento in cui ha sottoscritto il protocollo, che avrebbe potuto avere il bene gratuitamente, non l'avrebbe sottoscritto.

Peraltro, questi protocolli non hanno un contenuto obbligatorio. Non è stata neanche presa in considerazione un'ipotesi per cui l'Agenzia del demanio può

sporgere causa per il mancato rispetto. Alcuni enti hanno già chiesto e anticipato prima dell'emanazione del decreto legge la richiesta di sciogliersi dal protocollo e di avere alcuni beni previsti gratuitamente, altri invece hanno confermato di voler proseguire con l'intesa del protocollo.

I protocolli sono essenzialmente di due tipi. Ci sono i protocolli di valorizzazione ai sensi della legge n. 410, che prevedono il cambio di destinazione di immobili dello Stato sulla base di valutazione congiunta con incarico a terzi, *advisor* che hanno compiuto analisi urbanistiche con il comune, di intesa tra comune, provincia e regione, la cui risultanza, a fronte del cambio di destinazione urbanistica, è il riconoscimento della quota premiale agli enti territoriali, che nella normalità della legge n. 410 può raggiungere la percentuale massima del 15 per cento. Il comune di Bologna è uno di questi casi.

Poi c'è un'altra tipologia di protocollo, che non è di valorizzazione, ma sostanzialmente di permuta. Lo Stato e gli enti territoriali hanno trovato conveniente permutare alcuni beni di rispettiva proprietà nell'ottica di ridurre la spesa pubblica. Ci sono, per esempio, molti comandi delle forze di polizia che sono in locazione passiva su beni di proprietà dei comuni, così come i comuni, le province o le regioni hanno proprie strutture in beni di proprietà dello Stato, con reciproco pagamento di canoni di locazione.

La permuta prevede il vantaggio per cui lo Stato si prende il bene di proprietà del comune in cui ci sono usi governativi ed elimina i canoni di locazione e lo stesso fa l'ente territoriale.

Sono questi i due tipi di protocollo. Sul secondo tipo non ci risultano pervenute su quelli in essere alcuna richiesta di scioglimento, perché quello vigente è un rapporto sinallagmatico. Sui primi sono arrivate alcune richieste, ma non moltissime.

Anticipo una risposta a una domanda che mi è stata posta sul livello di conoscenza da parte degli enti territoriali. Senza offendere nessuno, forse il disposto normativo non è semplice ed è un po' complesso, però la maggior parte delle risposte che noi abbiamo dato in via anticipata è stata rivolta a enti territoriali che ci hanno riferito di volere alcuni beni storico-artistici che sono esclusi dai trasferimenti.

Abbiamo risposto che non potevano averli secondo il decreto legge, ma che, se erano interessati, avrebbero dovuto procedere secondo il comma 5 dell'articolo 5, presentando la domanda al Ministero per i beni e le attività culturali. Ciò significa che evidentemente la norma non è stata letta o compresa, perlomeno da un certo numero di soggetti.

In merito all'elenco dei beni esclusi e alla responsabilità per convalidare le esigenze della pubblica amministrazione, in effetti non è chiarito bene chi fa che cosa. La norma prevede che sotto la loro responsabilità le amministrazioni devono comunicare all'Agenzia del demanio con le relative motivazioni il motivo dell'esclusione degli immobili.

Qual è l'unica verifica che può compiere l'Agenzia del demanio, dal momento che si tratta di migliaia di immobili ? Tutti gli usi governativi hanno un percorso previo, o perlomeno lo hanno da quando è stata costituita l'Agenzia. L'Agenzia è a conoscenza e in molti casi ha valutato il quadro residenziale e la congruità dell'immobile occupato dall'amministrazione.

Noi effettuiamo, infatti, il raffronto con quello che documentalmente è ai nostri atti. Se abbiamo dato un bene in uso governativo, sappiamo perché l'abbiamo concesso e sappiamo come è occupato.

Certo ci possono essere alcuni sfridi, alcune parti non pienamente occupate, ma torniamo al discorso di andare a verificare immobile per immobile. In tutto sono 30.000. Chi lo fa ? L'Agenzia del demanio ha mille persone in tutto il territorio nazionale e si occupa del demanio marittimo, dei beni confiscati alla criminalità e di molto altro. Quest'attività è indubbiamente responsabilità dell'am-

ministrazione, però la cartina di tornasole, secondo me, deriva proprio dagli enti locali.

Queste sono alcune domande sollevate in sede di Conferenza unificata. Per esempio, ci si chiede perché il palazzo che sta al centro di Firenze, che risulta occupato solo per dieci locali da parte della prefettura, non è stato inserito nell'elenco ?

Noi abbiamo tutte le segnalazioni che ci sono state inviate, le abbiamo esaminate e abbiamo fornito le risposte. Nella maggior parte dei casi, al 99 per cento, sono state risposte confermative. Nel caso dell'immobile di Firenze, che peraltro è stato sollevato proprio a un tavolo in cui eravamo presenti, ci sono dieci uffici occupati dalla prefettura, ma tutto il resto è occupato dal tribunale. È vero che è in costruzione la nuova sede degli uffici giudiziari, ma non è ancora completata. Quando sarà completata e il tribunale si sarà trasferito, probabilmente quell'immobile con un successivo DPCM verrà messo a disposizione degli enti territoriali.

Sono i comuni e gli enti locali a indicare che una amministrazione statale non ha fornito dichiarazioni corrette, perché stanno sul posto e vedono le situazioni.

A proposito del passaggio del patrimonio disponibile da 3,2 miliardi a 2,3, segnalato dal senatore Stradiotto, con i 3,2 eravamo nella fase ancora antecedente all'emanazione e, quindi, erano dati stimati. Il 2,3 è un dato all'attualità, che deriva da ciò che abbiamo indicato a pagina 12 della relazione.

Le differenze sono dovute al fatto che ci sono stati immobili aggiunti e immobili sottratti. Gli immobili nel frattempo venduti sono stati sottratti e gli immobili sui quali il Ministero per i beni e le attività culturali ha apposto il vincolo sono stati sottratti. Altre porzioni di immobili possono essere state assegnate su richieste di uso governativo delle amministrazioni. Se, però, lei vuole proprio il delta analitico, lo facciamo avere alla Commissione.

A pagina 10 sono elencati i beni esclusi, quelli che lo Stato conserva. I 3,2 miliardi erano soltanto i beni del patrimonio disponibile in gestione all'Agenzia del demanio, cioè non in uso governativo, non del demanio storico-artistico.

A proposito del rischio della situazione di stallo indicata dal senatore Barbolini, credo che siamo già di fatto in una situazione di stallo, ma francamente l'Agenzia è un portatore d'acqua. Può svolgere bene o male il suo ruolo, sta alla bontà degli altri valutarlo, ma certamente non può intervenire su questi processi.

Per quanto riguarda il discorso del valore inventariale dell'Emilia-Romagna i pochi beni sottratti valgono di più ? Sì, le amministrazioni dello Stato si trattano bene, non prendono gli immobili che valgono di meno. Credo che dappertutto sia così.

Come si può intervenire ? Come ho affermato, noi svolgiamo una verifica cartolare rispetto alla documentazione che abbiamo. L'unica verifica vera è *in loco*, non c'è nulla da fare. Se soprattutto i comuni verificano che l'ufficio della Ragioneria è di 10.000 metri quadri e che ne sono effettivamente occupati 3.000, lo segnala e si procederà, altrimenti chi può andare a esaminare uno per uno tutti i beni ? Dobbiamo dare credito a queste amministrazioni dello Stato più o meno bistrattate. Non credo che abbiano dichiarato il falso. È vero che non sono usciti grossi quantitativi di spazi liberabili, ma pochissimi, però è la storia.

In merito alla domanda posta dall'onorevole Causi, se, secondo noi, si possa gestire il processo con un primo decreto, la risposta è affermativa. Per quanto riguarda i beni del patrimonio disponibile, cioè i 2,3 miliardi, non sono stati sollevati problemi. La mia sensazione – che può essere sicuramente sbagliata, non avendo partecipato – è che si sia cercato di stabilire una relazione tra gli esclusi, cioè che non si sbloccano i beni disponibili in attesa di vedere se si può sbloccare qualcosa di più dagli esclusi. Altrimenti non saprei fornire al-

tre motivazioni di tipo tecnico. Politicamente non so se ci siano altre motivazioni.

A proposito della norma del decreto sviluppo e di qual è l'entità del perimetro, noi stiamo compiendo la ricognizione prevista. Parliamo di circa 120 immobili, peraltro su un valore, perché la norma sul decreto sviluppo alla fine dispone che il decreto che dovrà emanare il Ministro dell'economia e delle finanze è sempre fatti salvi i saldi di finanza pubblica.

La sommatoria di questi immobili è di circa 500 milioni di euro. Noi stiamo effettuando la ricognizione dei beni, così come previsto dal decreto, e pensiamo di inviarla entro fine mese al Ministero dell'economia e delle finanze, perché è la base per il decreto del ministro.

Sul processo con i beni culturali il decreto legislativo prevede un anno di tempo. Non è un termine perentorio, però prevede che entro un anno debbano essere avviati questi processi.

I tavoli, come ho riferito, sono aperti su tutto il territorio con tutti gli enti di governo del territorio, comuni, province e regioni.

Stanno andando avanti e non sappiamo quali saranno le conclusioni. Noi forniamo supporto al Ministero per i beni e le attività culturali, che è l'artefice e il gestore del processo. Non so quale sarà il risultato finale. Per ora sembra che si svolgano in modo dialettico e costruttivo.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Prato e i suoi collaboratori anche per la documentazione che ci hanno fornito, della quale autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna *(vedi allegato)*.

Dichiaro chiusa l'audizione.

La seduta termina alle 21,15.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. GUIDO LETTA

Licenziato per la stampa
il 23 settembre 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO



AGENZIA DEL DEMANIO

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

"Stato di attuazione del federalismo demaniale"

Audizione del Direttore dell'Agenzia del Demanio

Roma, 22 giugno 2011

Indice

- **Il Federalismo demaniale: sintesi normativa**
- **Il ruolo operativo dell'Agenzia**
- **Lo stato di attuazione**
- **Lo stato di attuazione sui i beni del patrimonio culturale**
- **Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni**

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa

In attuazione della Legge n. 42/2009 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione" il 20 maggio 2010 è stato approvato il **D.Lgs. 85/2010,** "Attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un loro proprio patrimonio ai sensi dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42", relativo al cosiddetto "**Federalismo demaniale**" che struttura un processo di **trasferimento** e **attribuzione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare dello Stato** agli Enti territoriali.

Il dettato normativo prevede due tipologie differenti di trasferimento:

- ***ope legis***, per quanto riguarda il **demanio marittimo** e **idrico** e le **relative pertinenze**, gli **aeroporti** di interesse regionale e locale e le **miniere** con un procedimento di assegnazione diretta. Da questi portafogli sono esclusi i fiumi e i laghi di interesse sovraregionale per i quali non vi sia una intesa tra le Regioni interessate, nonché i giacimenti di gas e petrolio e i siti di stoccaggio del gas;
- ***su richiesta,*** da parte degli Enti Territoriali, per i beni immobili dello Stato individuati con DPCM sentita la Conferenza Unificata.

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Sono esclusi dal trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto legislativo: i beni del demanio marittimo ed idrico utilizzati dalle Amministrazioni statali, i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale, qualora non intervenga una intesa tra le Regioni interessate; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale; gli immobili utilizzati dalle Amministrazioni centrali per finalità istituzionali; gli immobili oggetto di accordi di valorizzazione sottoscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs.(1); i beni appartenenti al patrimonio culturale(2); le reti energetiche, stradali e ferroviarie di interesse statale; i beni della Presidenza della Repubblica, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte Costituzionale, nonché degli Organi di rilevanza costituzionale.

Analogamente a quanto stabilito per i beni appartenenti al patrimonio culturale, in ordine ai quali, come di seguito illustrato, l'art. 5, comma 5, prevede una deroga sia pure temporanea alla prevista intrasferibilità, anche per i **beni in uso al Ministero della Difesa** è stata prevista, ai fini dell'attribuzione, una specifica procedura individuativa dei beni trasferibili. Tale procedura, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del D.lgs. 85/2010, prevede l'individuazione dei beni trasferibili tramite DPCM su proposta del Ministro della Difesa con il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, facendo salvi quelli oggetto di programmi di valorizzazione e di dismissione previsti dal D.L.112/2008, dalla Legge 244/2007 (dismissione alloggi) e dalla Legge 191/2009 (istituzione di Difesa Servizi Spa) e comunque quelli necessari alle finalità istituzionali del Dicastero.

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Infine, i beni individuati che non dovessero essere attribuiti ai soggetti destinatari confluiranno in un c.d. **patrimonio vincolato**, affidato all'Agenzia del demanio o alla Amministrazione che ne cura la gestione, che provvede alla valorizzazione o alienazione d'intesa con le Regioni e gli Enti Locali interessati.

Inoltre con cadenza biennale potranno essere predisposti, anche su richiesta degli Enti territoriali, ulteriori DPCM di trasferimento di beni non inseriti in precedenti decreti.

(1) Categoria di beni sulla quale è intervenuto l'art. 4, comma 17, del D.L. 70/2011

(2) Per le particolari procedure previste per il patrimonio culturale si veda la specifica scheda nel seguito del presente documento

Il Federalismo demaniale: sintesi normativa (segue)

Interpretando le istanze espresse in diverse sedi dagli Enti Locali, il comma 17 dell'art.4 del D.L. 70/2011 novella l'art 5, comma 2 del d.lgs. n. 85/2010, prevedendo **l'eliminazione dal novero di beni espressamente sottratti al trasferimento** agli Enti territoriali di quelli oggetto di accordi o intese tra lo Stato e i medesimi Enti finalizzati alla razionalizzazione o alla valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.85/2010, salvo che essi non risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati ai sensi degli articoli 3 e 5 (ad esempio, i beni appartenenti al patrimonio culturale possono essere trasferiti solo con le specifiche procedure previste dall'art. 5, comma 5).

Il medesimo comma 17 inserisce il comma 5 bis che delinea la **possibilità che i beni siano attribuiti, su richiesta, all'Ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa**, ovvero ad altri Enti Territoriali.

Il successivo comma 5 ter, parimenti di nuova introduzione, precisa che la procedura di **attribuzione** dei beni a richiesta resta **esclusa qualora gli accordi o le intese in questione abbiano già avuto attuazione, anche parziale**, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 85/2010.

La definizione di **termini e modalità** per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, **senza effetti sulla finanza pubblica**, è rimessa ad un **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni** dalla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 (13 luglio 2011) **previa ricognizione da parte dell'Agenzia del Demanio**.

Il ruolo operativo dell'Agenzia

Sulla base di quanto previsto dalla normativa richiamata l'Agenzia è chiamata a svolgere l'attività di:

- **individuazione dei beni da escludere** dal potenziale trasferimento in quanto utilizzati dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali (art. 5. comma 3);
- **identificazione**, ai fini dell'emanazione dei DPCM di attribuzione, **dei beni del patrimonio disponibile e indisponibile gestito dall'Agenzia del Demanio, potenzialmente trasferibili** agli Enti territoriali;
- gestione delle richieste da parte degli Enti territoriali dei beni oggetto di potenziale trasferimento;
- concorso con il Ministero per i beni e le attività culturali per le procedure di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lvo 85/2010 relative ai beni del patrimonio culturale.

Successivamente, inoltre, l'Agenzia si troverà impegnata:

- nella gestione del c.d. "**patrimonio vincolato**" alla stessa affidato, provvedendo alla valorizzazione ed all'alienazione del medesimo, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa;
- nella definizione dei contenuti dei **DPCM** da emanarsi con **cadenza biennale**, relativamente ai beni rimasti inoptati dagli Enti Territoriali e quelli eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti.

Poiché una parte dei trasferimenti è su base volontaria, non è possibile preventivamente quantificare, da un punto di vista numerico e qualitativo, i beni di proprietà dello Stato che saranno concretamente interessati dall'operazione e, di conseguenza, quelli che rimarranno in capo all'Agenzia.

Lo stato di attuazione

L'oggetto delle disposizioni normative del D.Lgs. 85/2010 consiste nell'individuazione delle tipologie dei beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni (ad esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), rinviando l'esatta ricognizione ad appositi DPCM

A) **Beni appartenenti al Patrimonio Indisponibile dello Stato, assegnati in uso governativo alle Amministrazioni statali ed Enti pubblici**.

L'art. 5, comma 2, del D.lgs. 85/2010, esclude dal trasferimento gli immobili in uso per comprovate ed effettive attività istituzionali, alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici destinatari di immobili dello Stato in uso governativo e alle Agenzia di cui al D.lgs 300/1999, ponendo a carico dei medesimi l'onere di comunicare all'Agenzia del Demanio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato D.Lgs, la lista dei beni di cui richiedono l'esclusione.

In relazione a tali beni, stante la stringente tempistica, **l'Agenzia del Demanio ha reso accessibile alle Amministrazioni, a far data dal 28/07/2010, un apposito portale informatico** – denominato U.GOV - dedicato alla raccolta delle informazioni richieste.

Decorso il termine di 90 giorni previsto dal D.Lgs. 85/2010 per la comunicazione da parte delle Amministrazioni, l'Agenzia ha quindi provveduto a redigere gli elenchi degli immobili esclusi dalle procedure di trasferimento, trasmessi (ottobre-novembre 2010) al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero per la Semplificazione Normativa, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere da parte della Conferenza Unificata.

Lo stato di attuazione (segue)

La Conferenza Unificata nel corso della seduta del 18/11/2010 ha chiesto informazioni ulteriori che l'Agenzia del Demanio ha fornito, inviando al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elenchi integrati con tutte le informazioni aggiuntive richieste.

L'Agenzia del Demanio ha prestato altresì la massima collaborazione partecipando, su invito, ad alcune sedute del tavolo tecnico istituito dalla Conferenza Unificata, e ponendo in evidenza, tra l'altro, che l'elenco dei beni esclusi dal federalismo in quanto utilizzati dalle Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali può essere oggetto, ai sensi del D.Lgs. 85/2010, di modifiche e di integrazioni.

Risulta peraltro che nella seduta del 18 maggio 2011 la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo sul decreto e l'elenco ad esso allegato contenente i beni esclusi

Lo stato di attuazione (segue)

La tabella che segue riepiloga, in termini numerici e di valore, gli immobili sottratti al trasferimento secondo la seguente distribuzione sul territorio nazionale.

N. Beni

	REGIONE	NUMERO BENI
0- 100	UMBRIA	39
	MOLISE	49
	MARCHE	87
	BASILICATA	87
100 - 200	LIGURIA	106
	ABRUZZO	125
	PUGLIA	166
	CALABRIA	173
	PIEMONTE	179
	CAMPANIA	185
200 - 304	VENETO	189
	LOMBARDIA	248
	EMILIA ROMAGNA	252
	LAZIO	272
	TOSCANA	300
TOTALE		2.457 *



Valore

	REGIONE	VALORE INVENTARIALE BENI **
0- 500 MI	MOLISE	66.800.689,74
	UMBRIA	85.764.417,36
	BASILICATA	109.412.942,26
	MARCHE	144.663.009,93
	ABRUZZO	179.882.445,14
	LIGURIA	196.159.742,51
	VENETO	239.338.844,12
	CALABRIA	248.968.923,62
	PIEMONTE	262.961.704,96
	CAMPANIA	317.309.893,23
500 – 1.000 MI	EMILIA ROMAGNA	502.877.796,63
	PUGLIA	598.084.629,65
	TOSCANA	729.933.174,14
> 1.000 MI	LOMBARDIA	1.067.332.828,38
	LAZIO	5.954.314.911,54
TOTALE		10.703.805.953,21



* Tale dato si riferisce al n. di beni di cui è stata richiesta l'esclusione dal trasferimento da parte delle Amministrazioni. Tale n. costituisce il 77% del n. complessivo di beni (3.186) che risultano all'attualità all'Agenzia assegnati in uso governativo. Per il restante 23% di beni (729) le Amministrazioni stanno ancora completando le attività di verifica in ordine a quelli ritenuti utili ai fini istituzionali.

** Tale valore inventariale (valore storico dei beni aggiornato con indici ISTAT) è quello riportato all'interno del conto del patrimonio dello Stato e non è confrontabile con quello pubblicato sul sito web dell'Agenzia calcolato ai fini della determinazione dei limiti di spesa delle manutenzioni comma 620 art. 2 L 244/2007.

I suddetti dati con contemplano gli ulteriori beni in uso alle Amministrazioni dello Stato esclusi per legge dal trasferimento (beni appartenenti al patrimonio culturale, costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, in uso al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonché agli Organi di rilevanza costituzionale; beni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano). Non sono compresi inoltre i beni della Difesa pei i quali si applica la procedura di cui al comma 4 dell'art. 5 D.Lgs. 85/2010.

Lo stato di attuazione (segue)

B) Beni appartenenti al Patrimonio dello Stato, potenzialmente trasferibili (terreni e fabbricati).

Con riferimento agli **immobili appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile** (non in uso governativo) gestiti dall'Agenzia del Demanio, da trasferirsi a Regioni ed Enti Locali ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, si è proceduto alla redazione dell'elenco di beni appartenenti alla tipologia prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera e): "altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di quelli esclusi dal trasferimento". Detto elenco è stato inoltrato al competente Dicastero in data 26/11/2010, in vista dell'emanazione del DPCM previsto entro il 23/12/2010.

Pur non essendo specificatamente previsto dalla norma, l'Agenzia ha provveduto fin dal luglio 2010 a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco dei beni in oggetto, per agevolarne l'esame da parte degli Enti Territoriali.

Al fine di facilitare la presentazione da parte degli Enti Territoriali delle domande di attribuzione dei beni l'Agenzia ha altresì predisposto un apposito applicativo informatico che consentirà agli stessi di inoltrare per via telematica le istanze relative ai beni immobili di proprio interesse. In data 26/01/2011 l'Agenzia ha formalmente comunicato tale possibile modalità a tutti gli Enti Territoriali interessati (2.848 tra Comuni, Province e Regioni).

A seguito della ordinaria attività di gestione del Patrimonio, svolta dall'Agenzia nelle more della pubblicazione dei DPCM di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 85/2010, nonché della interlocuzione intervenuta con gli Enti Locali, l'ANCI e con le Pubbliche Amministrazioni, il suddetto elenco è stato periodicamente aggiornato.

Lo stato di attuazione (segue)

In particolare, ad oggi, sono stati effettuati cinque aggiornamenti (rispettivamente in data 01/02/2011, 02/03/2011, 14/04/2011, 13/05/2011 e 13/06/2011), dei quali si è data comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché pubblicità sul suddetto sito internet dell'Agenzia.

Nello specifico detti aggiornamenti hanno determinato le seguenti modifiche:

- inserimento di nuovi immobili assunti nella consistenza del patrimonio dello Stato;
- inserimento di immobili per i quali le Amministrazioni dello Stato non hanno confermato l'utilizzo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- inserimento di porzioni di più ampi compendi assegnati in uso governativo, non necessarie alle Amministrazioni dello Stato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- inserimento degli immobili trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.A. ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 63/2002, recentemente riacquisiti in proprietà allo Stato a seguito di Decreto del 29.10.2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- eliminazione degli immobili dichiarati di interesse storico artistico da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- eliminazione degli immobili il cui processo di vendita, avviato prima dell'emanazione del D.Lgs. 85/2010, si è concluso positivamente.

Lo stato di attuazione (segue)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha trasmesso alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa l'elenco degli immobili suscettibili di trasferimento elaborato dall'Agenzia del Demanio.

All'Agenzia del Demanio non sono pervenute richieste di chiarimenti o modifiche. Risulta che nella citata Conferenza nella seduta del 5 maggio 2011 non sia ancora stata conseguita l'intesa con decorrenza termini dalla medesima data.

Lo stato di attuazione (segue)

La tabella che segue riepiloga, in termini numerici e di valore, gli immobili suscettibili di trasferimento secondo la seguente distribuzione sul territorio nazionale.

REGIONE	NUMERO BENI	VALORE INVENTARIALE
ABRUZZO	815	€ 72.458.082,71
BASILICATA	817	€ 77.819.164,05
CALABRIA	774	€ 147.963.590,03
CAMPANIA	1.063	€ 256.633.949,77
EMILIA ROMAGNA	915	€ 166.026.870,74
LAZIO*	1.373	€ 293.600.668,48
LIGURIA	802	€ 110.079.985,51
LOMBARDIA	956	€ 319.581.390,87
MARCHE	303	€ 53.860.980,36
MOLISE	862	€ 28.242.678,51
PIEMONTE	725	€ 215.870.602,73
PUGLIA	690	€ 142.852.655,41
TOSCANA	723	€ 172.881.697,50
UMBRIA	174	€ 12.162.895,62
VENETO	868	€ 242.958.256,39
TOTALE	**11.860**	**€ 2.312.993.468,68**

* Esclusa Roma

Numero Beni	
	0 - 500
	500 - 1000
	> 1000
	Regioni a statuto speciale



Valore Inventariale (MLN/€)	
	0 - 100
	100 - 200
	> 200
	Regioni a statuto speciale



Lo stato di attuazione sui i beni del patrimonio culturale

Una specifica e separata trattazione merita la categoria dei **beni del patrimonio culturale**. Infatti, come già più volte ricordato, l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 85/2010 esclude dalla procedura di trasferimento tale categoria di beni, ma prevede al comma 5 del medesimo articolo una deroga temporanea unitamente ad una particolare procedura di trasferimento, da realizzarsi attraverso la sottoscrizione degli "**Accordi di valorizzazione**" di cui all'art. 54 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di attivare concretamente la procedura prevista dalla norma, riguardante una tipologia di beni di particolare significatività per molti Enti territoriali, in data 9 febbraio 2011 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del Demanio, avente ad oggetto modalità attuative e procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al citato art. 5, comma 5.

Per garantire una omogenea e coordinata attuazione delle procedure previste dal'art. 5, comma 5, il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato specifiche istruzioni contenute nella Circolare n. 18 del 18 maggio 2011.

Ad oggi sono già stati formalmente costituiti, o avviati alla formale costituzione, Tavoli Tecnici presso le Direzioni regionali del MIBAC operanti nella quasi totalità delle Regioni.

Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni

Il D.Lgs 85/2010, oltre alle suddette tipologie di beni rientranti nella gestione dell'Agenzia del Demanio, prevede, con riferimento alle altre tipologie di beni (demanio marittimo ed idrico, porti, aeroporti e miniere, beni in uso al Ministero della Difesa) adempimenti, che in virtù dell'attuale quadro delle competenze, sono a carico di diverse Amministrazioni dello Stato.

Demanio marittimo: dal momento che il D.Lgs. 85/2010 già stabilisce a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni rientranti in tale tipologia, ne consegue che il DPCM di cui all'art. 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione, in quanto utilizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero da altre Amministrazioni dello Stato per fini istituzionali.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a trasmettere l'elenco dei suddetti beni.

Demanio idrico: anche per tale fattispecie il D.Lgs. 85/2010 già stabilisce a quale livello di governo è previsto il trasferimento dei beni rientranti in tale tipologia. Pertanto il DPCM di cui all'art. 3 individuerà i beni che saranno oggetto di esclusione sulla base degli elenchi predisposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Lo stato di attuazione su particolari categorie di beni gestiti da altre Amministrazioni (segue)

Aeroporti: sono oggetto di trasferimento gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, sulla base di elenchi che saranno predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Beni in uso al Ministero della Difesa: per tale fattispecie, il Legislatore ha previsto che siano suscettibili di trasferimento i beni non utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionali e non inseriti in specifiche procedure, programmi e progetti di valorizzazione secondo la normativa vigente.

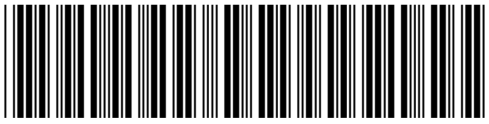
A tal proposito, il Ministero della Difesa ha trasmesso un primo elenco di beni ritenuti ancora necessari alle proprie attività istituzionali nonché altro elenco relativo ai beni immobili non più utili alle proprie necessità istituzionali.

Per gli alloggi di servizio l'Amministrazione militare ha invece comunicato che sono ancora in corso le relative verifiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16STC0014760